

L'orientamento della Cassazione sugli accertamenti nei confronti di lavoratori autonomi

Prelievi bancari immuni alla presunzione di evasione

Pagine a cura
DI STEFANO LOCONTE
E DARIA PASTORIZIA

Ellegittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti del lavoratore autonomo fondato sui prelievi bancari. La presunzione legale di evasione, sebbene relativa, opera in favore del fisco solo nel caso di versamenti non giustificati.

Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19806 depositata il 9 agosto scorso, in linea con l'ordinanza n. 18801 del 28 luglio, mette un freno alle indagini finanziarie sui professionisti, circoscrivendo l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2) del dpr n. 600/73 ai soli versamenti non giustificati operati dai professionisti.

Dura la censura della Suprema Corte nei confronti dell'utilizzo arbitrario che di tale presunzione continua a fare l'Agenzia delle entrate, ancora restia ad allinearsi con il dettato della Corte costituzionale che, con la sentenza 6 ottobre 2014, n. 228, ha sancito l'illegittimità dell'art. 32 comma 1, n. 2), del dpr 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alla seconda parte della norma, e per l'effetto ha escluso che i prelievi operati dai professionisti possano essere considerati dagli Uffici fiscali automaticamente come maggiori compensi, in analogia con quanto avviene con i titolari di reddito d'impresa.

L'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (la Finanziaria 2005), inserendo nel corpo dell'originaria disposizione le parole «o compensi», aveva esteso anche ai lavoratori autonomi l'ambito operativo della presunzione in base alla quale non solo le somme versate ma anche quelle prelevate dal conto corrente costituirebbero compensi assoggettabili a tassazione, salvo che le stesse siano annotate nelle scritture contabili e siano indicati i soggetti beneficiari dei pagamenti.

Il contrasto con i principi costituzionali della novella è stato subito evidente. La sua applicazione, infatti, avrebbe compromesso il diritto di difesa dei contribuenti professionisti, chiamati a offrire all'Amministrazione finanziaria una probatio diabolica, in palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione e del principio di tutela dell'affidamento richiamato dall'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in

Indagini finanziarie sui lavoratori autonomi

La presunzione legale di evasione di cui all'art. 32, comma 1 n. 2, dpr n. 600/73:

Cass. 09.08.2017, n. 19806 Cass., 28.07.2017, n. 18801 (ord.)	non opera per i prelievi ingiustificati opera per i versamenti ingiustificati
Cass., 05.12.2016, n. 24862 (ord.) Cass., 05.08.2016, n. 16440 Cass., 21.06.2016, n. 12781 Cass., 11.11.2015, n. 23041	non opera per i prelievi ingiustificati non opera per i versamenti ingiustificati

I versamenti restano oggetto di indagini

La presunzione di evasione a carico dei lavoratori autonomi resta operativa per i versamenti non giustificati sui conti correnti. La Cassazione, con le pronunce n. 19806/2017 e 18801/2017, reinterpreta la portata precettiva della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 attraverso una lettura del dispositivo integrata con le motivazioni e inverte così il suo precedente orientamento secondo il quale la presunzione legale non poteva operare su alcun genere di movimentazione bancaria ingiustificata.

In alcune non troppo lontane pronunce, la Suprema corte si era infatti espressa in senso molto più favorevole ai professionisti, affermando che, alla luce della sentenza della Consulta, fosse integralmente venuta meno l'estensione anche ai lavoratori autonomi della presunzione accertativa di cui all'art. 32, primo comma, n. 2, dpr n. 600/1973.

In tali occasioni la Corte aveva chiarito che la dichiarazione di incostituzionalità della norma, alla stregua del dl 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quater, che, modificando il citato art. 32, aveva espunto le parole «o compensi», aveva posto fine alla presunzione legale in base alla quale le somme prelevate o versate su conti e depositi riconducibili a esercenti attività professionale costituiscono di per sé stessi ulteriori compensi assoggettabili a tassazione se non sono annotati contabilmente.

Secondo tale orientamento, invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di cui all'art. 32 del dpr n. 600 del 1973, secondo cui sia i prelievi sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito, si riferiva esclusivamente agli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o ai professionisti intellettuali.

Sicché, non essendo più sostenibile l'equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d'impresa e professionale, l'onere della prova avrebbe dovuto spostarsi sull'Amministrazione finanziaria: sarebbe dunque spettato al fisco dimostrare che le movimentazioni ingiustificate in uscita dal conto corrente bancario, non annotate nelle scritture contabili, venivano utilizzate dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendo dei ricavi, e che i versamenti (pure essi non risultanti dalle scritture contabili) corrispondevano, invece, a importi riscossi nell'ambito dell'attività professionale.

Le recenti pronunce della Suprema corte, ponendosi in rotta di collisione con i precedenti arresti, offrono un'interpretazione della portata precettiva della sentenza della Consulta differente e più favorevole al fisco. Nonostante il dispositivo di quest'ultima induca a ritenere dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma sugli accertamenti bancari sia con riferimento ai versamenti che ai prelievi, la Corte costituzionale – precisano gli Ermellini – nella parte motiva della stessa ha specificato che è arbitraria l'omogeneità di trattamento tra imprenditori e liberi professionisti e lavoratori autonomi soltanto in relazione alla costruzione presuntiva del prelievo come un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Il nuovo orientamento pro-fisco della Cassazione, trascurando la portata della modifica normativa contenuta nel dl 22 ottobre 2016, n. 193, espone così i lavoratori autonomi al rischio concreto di nuovi accertamenti bancari basati sui versamenti ingiustificati operati sul proprio conto corrente.

Dura la censura della Suprema corte nei confronti dell'utilizzo arbitrario che della presunzione continua a fare l'Agenzia delle entrate, restia ad allinearsi con il dettato della Corte costituzionale

nell'illegittima equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d'impresa e professionale.

Infatti, la figura del lavoratore autonomo, pur essendo sotto molti profili affine a quella dell'imprenditore, sia nel diritto interno sia nel diritto comunitario, assume peculiarità tali da rendere inammissibile l'applicazione di un trattamento fiscale omogeneo.

Anzitutto, nell'attività svolta dai professionisti assume carattere distintivo la preminenza dell'apporto del lavoro individuale e la marginalità (o assenza) dell'apparato organizzativo.

Inoltre, non può trascurarsi che il reddito di natura professionale possiede caratteri completamente differenti rispetto a quello di impresa.

Se da un lato il reddito d'impresa si fonda sul principio di competenza, con la conseguenza che potrebbe ipotizzarsi l'utilizzo di un prelievo per il sostenimento di un costo occulto (rectius, in nero) finalizzato a occultare ricavi di competenza; per altro verso, il reddito di lavoro autonomo si basa invece sul principio di cassa con la conseguenza che non necessariamente al prelievo di una somma per il

sostenimento di un costo corrisponde la produzione di un compenso.

E invero, per quanto riguarda i redditi prodotti dai lavoratori autonomi, i prelievi si inseriscono in un

sistema di contabilità semplificata, di cui la categoria generalmente, e a ragione, si avvale, e nel quale non è raro che vi sia promiscuità tra spese professionali e spese personali. Per l'effetto, il prelievo di una somma dal conto corrente non può costituire per il professionista un indice di capacità contributiva e, alla stregua di ciò, è illegittimo l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti sulla base di movimentazioni bancarie in uscita non giustificate.

© Riproduzione riservata

materia di statuto dei diritti del contribuente).

Non solo. Ritenere operativa per i liberi professionisti la presunzione di evasione per i prelievi dal conto corrente e per l'effetto assoggettarli a tassazione, avrebbe implicato altresì una lesione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 del

la Carta costituzionale e del principio di ragionevolezza, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

Nonostante i principi invocati dalla Consulta e imposti dallo Statuto dei contribuenti, i meccanismi di controllo adoperati da molti Uffici fiscali nelle attività di indagine finanziaria nei confronti dei lavoratori autonomi sono rimasti arbitrari e affatto conformi ai principi di ragionevolezza, perseverando

Le sentenze
sul sito www.italiaoggi.it/docio7

Indagini finanziarie, prova contraria analitica

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, in virtù della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2) del dpr n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti. L'operatività di tale presunzione determina, d'altro canto, un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attingono a operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario (o prelievamento, nel caso di reddito d'impresa), in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Con la sentenza n. 14088 del 7 giugno 2017, la Corte di cassazione, allineandosi ai principi ormai consolidati in materia, in particolare ha affermato che ai fini della prova contraria non è sufficiente la dimostrazione generica di ipotetiche cause che qualificano gli afflussi di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla sua attività, con conseguente irrilevanza fiscale delle stesse.

Nel caso sottoposto all'esame della Suprema corte, il contribuente-medico aveva cercato di giustificare gli accrediti sul suo conto corrente, oggetto di contestazione da parte del fisco, esclusivamente rilevandone la loro tracciabilità. Trattandosi di bonifici bancari transitati sul suo conto corrente, secondo il contribuente essi non potevano essere con-

Prova contraria e difesa in giudizio	
Cass., 07.06.2017, n. 14088 Cass., 05.10.2016, n. 19971 (ord.) Cass., 29.06.2016, n. 15857 Cass., 08.04.2015, n. 6969 Cass., 12.02.2015, n. 2781 (ord.)	La presunzione può essere vinta solo qualora il contribuente offra la prova liberatoria che delle movimentazioni contestate egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili. La prova liberatoria offerta deve essere una prova piena, analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni singola e non un'altra presunzione o un'affermazione di carattere generale
Cass., 09.02.2017, n. 3447 (ord.) Cass., 13.06.2007, n. 13819	Per vincere la presunzione non è sufficiente che il contribuente dimostri genericamente di avere fatto confluire sul proprio conto corrente, nell'esercizio della propria attività, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica dell'inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto
Cass., 22.05.2017, n. 12830 (ord.) Cass., 02.12.2016, n. 24699 (ord.)	Il contribuente può fornire in giudizio la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici. Il giudice è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative
Cass., 05.05.2017, n. 11102 (ord.) Cass., 28.01.2015, n. 1560	La presunzione legale di cui all'art. 32, dpr n. 600/73 ha portata generale a prescindere dal regime di contabilità adottato. Pertanto, il fatto che il contribuente si sia avvalso della contabilità semplificata non può determinare un'inversione dell'onere della prova a carico del fisco
Cass., 31.01.2017, n. 2432 Cass., 02.10.2013, n. 22514	I versamenti bancari hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale anche nei confronti dei privati; pertanto le indagini finanziarie possono essere eseguite nei confronti di tutte le persone fisiche, ivi comprese quelle non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, limitatamente ai soli versamenti, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente

siderati somme occultate all'Amministrazione finanziaria né importi sottratti a tassazione.

Ebbene, tali argomenta-

zioni non sono risultate idonee a vincere la presunzione di cui all'art. 32, dpr n. 600/73. La prova liberatoria che deve essere offerta dal

contribuente, infatti, deve essere una prova piena e non un'altra presunzione o un'affermazione di carattere generale; e ciò a prescindere

che le operazioni contestate siano state effettuate in contanti, mediante assegno o tramite bonifico bancario, ovvero a prescindere che le somme in questione siano tracciabili o meno. Inoltre, ai fini della prova contraria gravante sul contribuente, con l'ordinanza del 9 febbraio 2017, n. 3447 la Suprema corte ha chiarito che non basta che il contribuente dimostri genericamente di avere fatto confluire sul proprio conto corrente, nell'esercizio della propria attività, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica dell'inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto. La predetta presunzione legale, infatti, vincola l'Ufficio ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all'analisi delle singole operazioni, la quale è posta a carico del contribuente, in virtù dell'inversione dell'onere della prova.

Con l'ordinanza 22 maggio 2017, n. 12830, la Cassazione ha chiarito che, a fronte della presunzione legale di cui all'art. 32 del dpr n. 600/1973, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici da sottoporre ad attenta verifica da parte del giudice. Questi sarà tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.

—© Riproduzione riservata—

Onere della prova, nessuna eccezione in contabilità semplificata

Secondo l'ordinanza n. 11102 del 5 maggio 2017 della Cassazione, il fatto che il contribuente si sia avvalso della contabilità semplificata, che non prevede scritture delle movimentazioni finanziarie e neppure che il contribuente ne tenga evidenza, non può determinare un'inversione dell'onere della prova a carico del Fisco. Ne consegue che, anche sul contribuente in contabilità semplificata grava l'onere di provare in modo analitico e specifico che le operazioni finanziarie contestate dal fisco siano state tenute in considerazione ai fini della dichiarazione dei redditi e, dunque, non siano riconducibili a reddito imponibile non dichiarato. In difetto, l'Amministrazione finan-

ziaria è ampiamente legittimata ad avvalersi della presunzione di imponibilità che assiste le indagini finanziarie, per rettificare la dichiarazione sulla base delle operazioni non giustificate. La presunzione legale posta dal citato articolo 32 ha, infatti, portata generale, operando nei confronti di qualsiasi contribuente, a prescindere dalla natura dell'attività svolta e dalla provenienza dei redditi, e, per l'effetto, pone un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, a prescindere dal regime di contabilità scelto. Pertanto, il contribuente, e non già l'Amministrazione finanziaria, è tenuto a fornire prova contraria alle risultanze, che deve essere

valutata dal giudice, non già in modo generico, ma in rapporto agli elementi risultanti dai conti correnti, per verificare, attraverso i riscontri possibili (date, importi, tipo di attività, soggetti coinvolti), se ed eventualmente a quali operazioni la documentazione fornita dal contribuente si riferisca, così da escludere dal calcolo dell'imponibile soltanto quanto risultante dai singoli movimenti bancari.

Con la sentenza n. 2432 depositata il 31 gennaio 2017, inoltre, la Corte di cassazione, attraverso la lettura del combinato disposto degli articoli 32 e 38 del dpr 600/73, ha stabilito che le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presun-

tiva di maggiore disponibilità reddituale anche nei confronti dei privati. Per l'effetto, le indagini finanziarie possono essere eseguite nei confronti di tutte le persone fisiche, ivi comprese quelle non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, limitatamente ai soli versamenti.

Secondo i giudici di legittimità il riferimento della norma ai «ricavi» e alle «scritture contabili» non può impedire all'Ufficio di presumere che i versamenti operati sui propri conti correnti costituiscano maggior reddito, dovendosi ritenere tale attività sia pienamente consentita dalla norma e assolutamente ragionevole.